



Prot. N. 25713 del 07/06/2018

A tutto il Personale dipendente

Oggetto: Applicazione CCNL Funzioni Locali Triennio 2016 – 2018 con particolare riferimento all'art.35 Assenze per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici ed all'art. 32 permessi orari retribuiti per particolari motivi personali o familiari.

Con la presente nota si informa che il giorno 22 maggio è entrato in vigore il nuovo CCNL relativo al personale del comparto Funzioni Locali Triennio 2016 – 2018.

L'art.2, comma 3 del citato Contratto collettivo stabilisce che *“Gli istituti a contenuto economico e normativo con carattere vincolato ed automatico sono applicati dalle amministrazioni entro trenta giorni dalla data di stipulazione dello stesso”*.

Come già indicato nell'oggetto il nuovo CCNL **prevede all'art.35** una compiuta disciplina delle **Assenze per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici**, in particolare il comma 1 stabilisce che: *Ai dipendenti sono riconosciuti specifici permessi per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici, fruibili su base sia giornaliera che oraria, nella misura massima di 18 ore annuali, comprensive anche dei tempi di percorrenza da e per la sede di lavoro; i permessi in questione sono assimilabili alle assenze per malattia ai fini del computo del periodo di comporto e sono sottoposti al medesimo regime economico delle stesse; i permessi orari sono incompatibili con l'utilizzo nella medesima giornata delle altre tipologie di permessi fruibili ad ore, previsti dalla legge e dalla contrattazione collettiva, nonché con i riposi compensativi di maggiori prestazioni lavorative; L'assenza per i permessi di cui al comma 1 è giustificata mediante attestazione di presenza, anche in ordine all'orario, redatta dal medico o dal personale amministrativo della struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione. I permessi orari possono essere fruiti anche cumulativamente per la durata dell'intera giornata lavorativa ed in tale ipotesi l'incidenza dell'assenza sul monte ore a disposizione del dipendente viene computata con riferimento all'orario di lavoro che il medesimo avrebbe dovuto osservare nella giornata di assenza.*

N.B.:

L' Assenze per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici, si può trasformare in assenza imputata a malattia per l'intera giornata nel caso di concomitanza tra l'espletamento di visite specialistiche, l'effettuazione di terapie od esami diagnostici e la situazione di incapacità lavorativa temporanea del dipendente conseguente ad una patologia in atto, tale assenza per malattia dovrà essere giustificata con il certificato del medico curante con aggiunta l'attestazione di presenza redatta dalla struttura in cui il dipendente han svolto la visita specialistica;

Il nuovo contratto CCNL prevede **all'art. 32** che al dipendente possono essere concesse a domanda compatibilmente con le esigenze di servizio **18 ore di permesso retribuito nell'anno, per particolari motivi personali o familiari**. I permessi orari retribuiti non riducono le ferie, *non sono fruibili per frazione inferiore ad un ora sola, sono valutati agli effetti dell'anzianità di servizio, non possono essere fruiti nella stessa giornata congiuntamente ad altre tipologie di permessi fruibili ad ore nonchè con i riposi compensativi di maggiori prestazioni lavorative fruiti ad ore. Durante i predetti permessi orari al dipendente spetta l'intera retribuzione.*



Suddetti permessi saranno riproporzionati in base a quanto già usufruito dal singolo dipendente fino al 22 giugno 2018 a far data dal 01/01/2018.

Dunque, considerato che per espressa previsione contrattuale i **Permessi orari retribuiti per particolari motivi personali o familiari** possono essere fruiti, cumulativamente, anche per la durata dell'intera giornata lavorativa; in tale ipotesi, l'incidenza dell'assenza sul monte ore a disposizione del dipendente è convenzionalmente pari a sei ore, nel caso in cui il dipendente nei mesi precedenti abbia già usufruito di una giornata di permesso per particolari motivi personali, che nella previgente disciplina contrattuale erano tre per anno solare e fruibili solo a giorni, l'Ufficio Risorse Umane provvederà a ridurre le 18 ore di permesso retribuito nell'anno, di 6 ore per ogni giornata di permesso già usufruita.

Tenuto conto della necessità di implementare il software informatico deputato alla gestione delle presenze/assenze del personale, con la presente nota pertanto si specifica che fino al giorno 21 giugno 2018 le assenze per visite specialistiche verranno gestite con le precedenti modalità (quindi senza un monte ore prestabilito), mentre **a decorrere dal 22 giugno si darà applicazione al dettato contrattuale** e conseguentemente i dipendenti dovranno essere consapevoli che i permessi per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche avranno un monte ore massimo di **18 ore annuali**

Ad ogni buon fine si evidenzia che il comma 15 dell'art.35 prevede che *“Resta ferma la possibilità per il dipendente, per le finalità di cui al comma 1, di fruire in alternativa ai permessi di cui al presente articolo, anche dei permessi brevi a recupero, dei permessi per motivi familiari e personali, dei riposi connessi alla banca delle ore, dei riposi compensativi per le prestazioni di lavoro straordinario, secondo la disciplina prevista per il trattamento economico e giuridico di tali istituti dalla contrattazione collettiva”*.

Ai fini di una compiuta informazione si allega alla presente copia del **Capo V Permessi, assenze e congedi** contenuta nel nuovo CCNL Funzioni Locali Triennio 2016 – 2018 ed uno schema riassuntivo di quanto sopra descritto.

Distinti saluti.

Il Segretario Generale
Dirigente del Servizio Risorse Umane (Trattamento Giuridico)
(Dott. Mauro DI ROCCO)



PERMESSI E ASSENZE

| | | |
|---|---|---|
| ASSENZE A GIORNATE (PERMESSI RETRIBUITI ART. 31/33 CCNL 2016-2018) | 8 GG. L'ANNO PER CONCORSI OD ESAMI | <ul style="list-style-type: none">• tempo indeterminato ;• tempo determinato con contratto più di 6 mesi (comprese proroghe) |
| | 3 GG. LUTTO DA FRUIRE ENTRO 7 GG. LAVORATIVI DALL'EVENTO LUTTUOSO | <ul style="list-style-type: none">• tempo indeterminato;• tempo determinato con contratto più di 6 mesi (comprese proroghe);• tempo determinato (se il periodo di contratto è inferiore ai 6 mesi si applica per evento luttuoso art. 4 L.53/2000) |
| | 15 GG. PERMESSO PER MATRIMONIO (DA FRUIRE ENTRO 45 GG. DALLA DATA IN CUI è STATO CONTRATTO IL MATRIMONIO) | <ul style="list-style-type: none">• tempo indeterminato ;• tempo determinato con contratto più di 6 mesi (comprese proroghe);• tempo determinato (se il periodo di contratto è inferiore ai 6 mesi) |
| | 3 GG. EX I. 104/92 (PROGRAMMAZIONE Mensile Salvo urgenze, ma comunque MAI oltre l'inizio dell'orario di lavoro) | <ul style="list-style-type: none">• tempo indeterminato;• tempo determinato con contratto più di 6 mesi (comprese proroghe);• tempo determinato (se il periodo di contratto è inferiore ai 6 mesi) |
| | 15 GG. NON RETRIBUITI PER MOTIVATE ESIGENZE | <ul style="list-style-type: none">• tempo determinato con contratto più di 6 mesi (comprese proroghe);• tempo determinato (se il periodo di contratto è inferiore ai 6 mesi) |



| | | |
|---|--|---|
| | | |
| <p>PERMESSI AD ORE (ART. 32- 33- 35 CCNL2016-2018)</p> | <p>PERMESSI ORARI RETRIBUITI PER PARTICOLARI MOTIVI PERSONALI O FAMILIARI (DISAPPLICATO L'ART. 19 CCNL 6.7.1995 NON PIU' A GIORNI)</p> <p><u>Fruibili su base oraria, nella misura massima di 18 h annuali, i permessi orari possono essere fruiti anche cumulativamente per la durata dell'intera giornata lavorativa, in tal caso l'incidenza dell'assenza è considerata convenzionalmente pari a 6 ore</u></p> <p>➤ NO DOCUMENTAZIONE ➤ NO FRAZIONI DI ORA</p> <p>Divieto di cumulo con altri permessi fruibili ad ore (Permessi Brevi, Riposi Compensativi, ecc.)</p> | <ul style="list-style-type: none">• tempo indeterminato ;• tempo determinato con contratto più di 6 mesi (comprese proroghe) |
| | <p>PERMESSI PER VISTE , TERAPIE, PRESTAZIONI SPEIALISTICHEOD ESAMI DIAGNOSTICI</p> <p><u>Fruibili su base oraria, nella misura massima di 18 h annuali, i permessi orari possono essere fruiti anche</u></p> | <ul style="list-style-type: none">• tempo indeterminato ;• tempo determinato con contratto più di 6 mesi (comprese proroghe) |



| | | |
|--|---|--|
| | <p><u>cumulativamente per la durata dell'intera giornata lavorativa, ma l'assenza incide sul monte ore a disposizione del dipendente</u></p> <p>Divieto di cumulo con altri permessi fruibili ad ore (Permessi Brevi, Riposi Compensativi, ecc.), MA IL DIPENDENTE PUO' SCEGLIERE DI UTILIZZARE ALTRI PERMESSI ORARI Permessi Brevi, Riposi Compensativi, Permessi orari retribuiti per particolari per motivi personali o familiari</p> | |
|--|---|--|